

ALLEGATO A

<p style="text-align: center;">CRITERI E REQUISITI DELL'ACCREDITAMENTO DELL'UNITA' DI OFFERTA SOCIALE "SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER LE PERSONE DISABILI" (SFA)</p>

Art. 1 Oggetto

Il presente documento, in base alla normativa nazionale e regionale ed in particolar modo ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera c) e dell'art. 17 comma 1 della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali" 8 novembre 2000, n. 328, tenuto conto della D.G.R. n. 7433 del 13 giugno 2008 "Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle Unità di Offerta Sociale Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone Disabili" (SFA), mira a definire i criteri e i requisiti dell'accREDITAMENTO dell'unità di offerta Sociale "Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili (SFA)".

L'AccREDITAMENTO si propone come una procedura di evidenza pubblica che consente di regolare il sistema di definizione e realizzazione dei servizi al fine di promuoverne un innalzamento qualitativo, riconoscendo un ruolo attivo del cittadino-utente mediante la libera scelta, garantendo un elevato standard qualitativo verificato periodicamente, incoraggiando i soggetti accREDITATI ad un progressivo miglioramento nel tempo e conferendo maggiore flessibilità e appropriatezza degli interventi all'interno di Progetti Individualizzati.

Art. 2 Riferimenti Normativi

- Legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.C.M. 30/2001 "Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328";
- Circolare Regionale della DG Famiglia e Solidarietà Sociale n. 18 del 16/6/2003;
- Circolare n. 35 del 24.08.2005 e Circolare n. 10 del 24.08.2005 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale "Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accREDITAMENTO e contratto in ambito socio-assistenziale";

- D.G.R. 20763 del 16/02/2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”;
- D.G.R. 20943 del 16/02/2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”;
- Circolare Regionale n. 18 del 14/06/2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16/02/2005”;
- L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.R. 7433 del 13/08/2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle Unità di Offerta Sociale Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone Disabili” (SFA)
- L.R. 1/2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- D.G.R. 6443 del 31/05/2022 “Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità di offerta sociali”.

Art. 3 Definizione del servizio

Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. È caratterizzato dall’offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

Art. 4 Finalità del servizio

La finalità del Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali.

Il servizio contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all’inserimento lavorativo.

Obiettivo del servizio è garantire progetti individualizzati che consentano alla persona di:

A. acquisire competenze sociali quali:

- 1) muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita
- 2) organizzare il proprio tempo
- 3) avere cura di sé
- 4) intessere relazioni sociali

B. acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia attraverso:

- 1) apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari
- 2) riconoscimento e rispetto delle regole familiari e sociali

C. acquisire prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo attraverso:

- 1) potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive
- 2) potenziamento delle abilità funzionali residue
- 3) riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro

Art. 5 Destinatari del servizio

Possono usufruire del Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) le persone disabili, residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale di Romano di Lombardia, che non necessitano di servizi ad alta protezione e per le quali l'ASC Solidalia in accordo con il Servizio Sociale del Comune di residenza del soggetto interessato valuta l'ammissibilità al servizio.

Gli utenti del Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) devono essere:

- Persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- Persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere al Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Art. 6 Organizzazione

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) è basato su Progetti Individualizzati.

Il Progetto Individualizzato (P.I.), condiviso con ogni persona accolta e la sua famiglia, deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale che attesti gli

obiettivi raggiunti e la conseguente dimissione o la necessità di un ulteriore modulo di consolidamento.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) deve quindi rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.

L'organizzazione del servizio deve inoltre garantire la partecipazione attiva della persona e della sua famiglia al percorso socio-educativo stabilito nel progetto individualizzato.

Le attività connesse al percorso socio-educativo e socio-formativo individualizzato sono da realizzarsi prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

Art. 7 Moduli di intervento

La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al Progetto Individualizzato che deve quindi prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale revisione.


I moduli di intervento previsti sono i seguenti (come riassunto nello schema 1):

- 1) **MODULO FORMATIVO** della durata massima di tre anni, all'interno del quale vengono realizzati gli interventi e le attività necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Individualizzato;
- 2) **MODULO DI CONSOLIDAMENTO** della durata massima di 2 anni previsto e riservato a coloro che non abbiano raggiunto pienamente, durante il percorso del modulo formativo, gli obiettivi previsti dal progetto individualizzato.

I modulo di consolidamento deve mirare ad una graduale riduzione dell'intervento dello SFA fino alla dimissione che può avvenire per una raggiunta integrazione personale, sociale e/o lavorativa (con l'eventuale attivazione del Servizio di Inserimento Lavorativo) oppure per necessità di interventi che richiedono una maggiore protezione sociale o socio-sanitaria;

- 3) **MODULO DI MONITORAGGIO**, facoltativo e riservato a persone che hanno concluso il percorso di consolidamento o che, pur non avendo frequentato alcun modulo, necessitano, su segnalazione del servizio inviante, di interventi di sostegno temporaneo da parte dello SFA, per affrontare nuove situazioni di vita o situazioni di crisi. Le persone accolte in questo modulo sono escluse dal conteggio che determina la capacità ricettiva ma devono comunque avere un proprio progetto individualizzato.

Schema 1 - MODULI DI INTERVENTO SFA



Art. 8 Profili di Voucher Sociale

Il Voucher Sociale è un titolo (uno “strumento economico” a sostegno della libera scelta del cittadino) per mezzo del quale è possibile usufruire di prestazioni erogate da soggetti erogatori iscritti nell’elenco dei soggetti erogatori accreditati per l’Ambito di Romano di Lombardia.

Nel caso del Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) i Voucher Sociali, attraverso i quali la persona disabile può usufruire delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, vengono classificati in base al monte ore settimanale ed al valore economico mensile corrisposto al soggetto accreditato.

Nello specifico si individuano i seguenti profili di Voucher Sociale (compresi di n.1 pasto settimanale obbligatorio):

PROFILI DI VOUCHER	MONTE ORE SETTIMANALE	VALORE ECONOMICO MENSILE
1. Voucher	15 ORE	€ 370,00 (IVA esclusa)
2. Voucher	20 ORE	€ 493,00 (IVA esclusa)

Art. 9 Percorso di attivazione del servizio e presa in carico

La segnalazione del bisogno all'Unità Operativa Inclusione Sociale dell'ASC Solidalia avviene attraverso i Servizi Sociali del Comune di residenza della persona disabile che, dopo aver accolto la richiesta, orientato l'utente all'interno della rete dei servizi, segnalano la situazione all'ASC Solidalia.

L'Assistente Sociale dell'Unità Operativa Inclusione Sociale dell'ASC Solidalia verifica con l'Assistente Sociale del Comune la presenza dei requisiti di ammissibilità al servizio SFA, in base a quanto previsto dal presente Avviso. Segue attivazione dell'Equipe di Valutazione Multidimensionale Inclusione Sociale dell'ASC Solidalia per la valutazione e la formulazione del Progetto Individualizzato, con proposta formale dell'attivazione del Servizio al Comune, il quale approva e autorizza l'avvio del servizio con proprio provvedimento di assunzione di impegno di spesa, inviandolo all'ASC Solidalia.

L'Unità Operativa Inclusione Sociale dell'ASC Solidalia presenta l'elenco dei soggetti erogatori accreditati per l'Ambito di Romano di Lombardia e accompagna la persona disabile e/o la sua famiglia a prendere visione delle sedi operative degli enti accreditati. La persona disabile e/o la sua famiglia effettua la libera scelta del soggetto erogatore accreditato.

Il soggetto erogatore scelto, in accordo con l'Unità Operativa Inclusione Sociale, i Servizi Sociali del Comune e l'utente/famiglia, approva il Progetto Individualizzato, concordando modalità e tempi di avvio del servizio. Il Progetto Individualizzato (P.I.) si inserisce nel Progetto di Vita della persona disabile e deve dettagliare i bisogni rilevati, gli obiettivi individuali specifici, i tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e l'eventuale compartecipazione economica dell'utente, in base al Regolamento Isee di Ambito. Esso deve essere aggiornato annualmente e deve essere conservato nel fascicolo personale dell'utente.

Il servizio SFA. si sviluppa pertanto attraverso la realizzazione dei singoli progetti individualizzati formulati per ogni persona frequentante.

L'Unità Operativa Inclusione Sociale dell'ASC Solidalia che ha in carico la persona disabile svolge verifiche periodiche sull'andamento del progetto, informando contestualmente il Comune, e concorda con l'ente erogatore e con i diretti interessati eventuali modifiche al progetto, compatibilmente con le disponibilità di budget del Comune interessato.

Art. 10 Ambiti di Azione

Per quanto riguarda le attività previste al fine del raggiungimento degli obiettivi del Progetto Individualizzato, deve essere formulato dal soggetto accreditato in accordo con l'Unità Operativa Inclusione Sociale dell'ASC Solidalia un dettagliato programma settimanale di intervento in relazione ai diversi ambiti di azione. Tale programma può prevedere sia attività all'interno del servizio sia in uscita sul territorio.

AMBITO DI AZIONE	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
AMBITO AUTONOMIE	Interventi volti ad acquisire/riacquisire delle autonomie/capacità personali (lavarsi, vestirsi, avere cura di sé, ...), sociali (utilizzo mezzi pubblici, orientamento, uso denaro, intessere relazioni sociali, rispetto regole sociali ...) e domestiche/ familiari (cucinare, tenere in ordine la casa, stirare, lavare, organizzare tempi e spazi familiari, rispetto regole familiari ...)
AMBITO OCCUPAZIONALE	Interventi di inserimento socio- occupazionale (a cavallo tra l'esperienza di laboratori occupazionali e l'inserimento lavorativo) finalizzati al potenziamento/sviluppo delle competenze cognitive e delle abilità funzionali residue, nonché al riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro
AMBITO TEMPO LIBERO	Esperienze di attività svolte nelle agenzie del territorio che prevedano un graduale sganciamento dalla figura professionale verso l'autonomia.

Art. 11 Accreditamento dei Soggetti Erogatori

Possono presentare domanda di accreditamento soggetti pubblici e privati, profit e non profit, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che operano nel campo socio-assistenziale ed educativo, professionalmente idonei ad operare per la realizzazione degli interventi oggetto del presente bando, in possesso di tutti i requisiti previsti al successivo art. 5, singolarmente ovvero in consorzio ovvero in associazione temporanea d'impresa, che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa la domanda di accreditamento dovrà essere congiunta, dovrà essere prodotta e sottoscritta dal Legale Rappresentante di ogni associata e dovrà contenere l'impegno che, in caso di accreditamento, le stesse imprese associate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che verrà indicata in sede di presentazione della domanda e qualificata come capogruppo. Dovrà inoltre essere

prodotto all'ASC Solidalia l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea prima della sottoscrizione del Patto di Accreditamento.

In caso di consorzio dovrà essere indicato per quali consorziate viene inoltrata domanda di accreditamento.

Art. 12 Requisiti dei soggetti accreditati

a) Requisiti di ordine generale:

REQUISITO	DOCUMENTO
<p>➤ Non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80, del D.lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e più precisamente dichiara (barrare il caso che ricorre):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 nr. 267 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; <i>oppure</i> ○ che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09 gennaio 2006 nr. 5; <i>oppure</i> ○ che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; <i>oppure</i> ○ che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. nr. 270/1999; 	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ Non aver subito, da parte del Rappresentante Legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: <ul style="list-style-type: none"> - Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 09 ottobre 1990 nr. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 nr. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 03 aprile 2006 nr. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 32 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; - Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile; - Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; - Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; - Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di 	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>

<p>attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007 nr. 109 e successive modificazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 04 marzo 2014 nr. 24; - Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; <ul style="list-style-type: none"> o cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 06 settembre 2011 nr. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza o procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione del servizio, al momento della richiesta di accreditamento; o condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale; o applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; o procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione. 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento o in convenzione, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione di servizi nell'area disabilità; ➤ Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; ➤ Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali/ assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; ➤ Non trovarsi in altre condizioni che sono causa di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previste dall'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006. 	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>

b) Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica:

REQUISITO	DOCUMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacità tecnica e professionale risultante da: iscrizione al registro della C.C.I.A.A. competente per territorio per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire, se si tratta di <u>impresa</u>; inoltre, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 	<p>Visura camerale aggiornata</p>

<p>23/06/2004, se <u>cooperativa</u>; inoltre, iscrizione nell'apposito Albo pubblico delle cooperative sociali, se si tratta di <u>cooperativa sociale</u>; iscrizione negli Albi di riferimento (Regionali o Provinciali), se si tratta di associazioni;</p>	
<p>➤ Scopo sociale in linea con la specificità del settore nel triennio precedente la domanda di accreditamento, comprendente le attività socio-educative e/o socio assistenziali rivolte a persone disabili, desumibile dallo Statuto o dall'atto costitutivo;</p>	<p>Statuto o Atto Costitutivo</p>
<p>➤ Carta dei Servizi, da allegare alla domanda, in cui vengono descritti in modo dettagliato i servizi erogati a favore di persone disabili, con indicazione dei principi, delle modalità di accesso e di erogazione degli interventi, delle tipologia di prestazioni, delle modalità di coinvolgimento delle famiglie e dei diversi servizi territoriali, del sistema di valutazione adottato del grado di soddisfazione dell'utenza e del personale in servizio, del sistema adottato per l'invio di segnalazioni e reclami, nonché di eventuali risorse aggiuntive che possono concorrere al miglioramento della qualità del servizio;</p>	<p>Carta dei Servizi</p>
<p>➤ Esperienza documentata di almeno 3 anni continuativi precedenti la domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi socio-educativi e/o socio-assistenziali rivolti a soggetti con disabilità. Deve essere adeguatamente documentato l'effettivo possesso dell'esperienze sopracitate ed il loro buon esito;</p>	<p>Elenco dei servizi svolti</p>
<p>➤ Assenza, nei 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzione di servizi socio-educativi e/o socio-assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ Assenza di cancellazioni/radiazioni dall'Albo dei soggetti accreditati per i servizi da accreditare a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;</p>	
<p>➤ Affidabilità economica finanziaria: possesso di un fatturato complessivo annuo di € 700.000= (IVA esclusa) relativo all'ultimo anno precedente la domanda di accreditamento;</p>	<p>Attestazione del fatturato del triennio precedente</p>
<p>➤ Presentazione di almeno 2 referenze bancarie con cui degli istituti bancari, con cui l'ente intrattiene rapporti, che attestino che la stessa ha fatto sempre fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;</p>	<p>Referenze Bancarie</p>

<p>➤ Impegno a garantire una copertura assicurativa, da attivarsi prima della stipula del Patto di accreditamento, garantendo i seguenti massimali:</p> <p>R.C.T. - per sinistro - € 2.500.000,00</p> <p>R.C.T. - per persona - € 5.000.000,00</p> <p>R.C.T. - per danni a cose o animali - € 2.500.000,00</p> <p>R.C.O - per persona - € 1.500.000,00</p>	<p>Contratto di Assicurazione</p>
<p>➤ Impegno nell'applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto di accreditamento e, se cooperative, ai soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e successive integrazioni nazionali e provinciali vigenti nel settore per il quale si richiede l'accREDITamento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi. Tali condizioni contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accREDITamento)</p>
<p>➤ Assolvimento regolare degli obblighi finanziari assunti nei confronti dei propri addetti e/o soci nei tre anni precedenti la domanda di accREDITamento;</p>	
<p>➤ Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99;</p>	
<p>➤ Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualsiasi titolo, lavori nel servizio;</p>	
<p>➤ Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza;</p>	
<p>➤ Rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali;</p>	
<p>➤ Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 Legge 136/10 e s.m.i.);</p>	
<p>➤ Documentabilità, ovvero, accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000 e consapevolezza dei controlli effettuati dal Comune e dall'ASC Solidalia ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R.</p>	

c) Requisiti specifici riferiti al servizio per il quale si chiede l'accreditamento:

REQUISITO	DOCUMENTO
<p>➤ Possesso dei Requisiti Minimi previsti dalla D.G.R. n. 7433 del 13/06/08 (Regione Lombardia) per il funzionamento delle Unità di Offerta Sociale "Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili";</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ Garanzia di figure professionali con i seguenti requisiti:</p> <p>1) <i>Presenza di una figura di <u>Coordinatore di Servizio competente e suo adeguato inquadramento contrattuale, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni in funzioni educative;</u></i></p> <p>2) <i>Presenza di <u>Operatori Socio-Educativi competenti e loro adeguato inquadramento contrattuale</u></i> (n.1 operatore ogni 7 progetti attivi).</p> <p>Sia il Coordinatore di Servizio che gli Operatori Socio-educativi devono essere in possesso dei seguenti <i>titoli riconosciuti dall'ordinamento italiano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • diploma di laurea triennale L19 (educatore professionale socio-pedagogico); • qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018; • diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989; • diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale sociosanitario), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (comma 596 della L 205/2017), dalla L. 3 del 2018 e dal D.M. 13 marzo 2018. Il D.M. n. 520/1998 individua, infatti, la figura professionale dell'educatore professionale quale operatore sociale e sanitario e prevede che lo stesso svolga la propria attività professionale all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socioeducative; • diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di 	<p>Elenco del personale, con indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, della tipologia del contratto di lavoro e dell'anzianità di servizio.</p> <p>Curriculum Vitae di ogni operatore.</p> <p>Organigramma e funzionigramma dell'Ente</p>

<p>pedagogista;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 - Laurea LM-51; • Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88; • Laurea Servizio Sociale L39. <p>A completamento si ricorda che, ai sensi del comma 599 della L. 205/2017, possono continuare a svolgere l'attività di educatore, coloro che, alla data di entrata in vigore della L 205/2017, avevano svolto detta attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>Gli enti accreditati dovranno produrre, su richiesta dell'ASC Solidalia, ed entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, documentazione attestante i nominativi e i titoli di studio del personale di cui si avvalgono compilando la debita modulistica.</p> <p>3) <i>Eventuali altre figure professionali o specialistiche</i></p> <p>Possono concorrere al soddisfacimento del requisito d'esercizio "rapporto operatore socio educativo:utenti (1:7)", anche altre figure professionali o specialistiche coinvolte nella realizzazione di specifiche attività o progetti previsti all'interno della Carta dei Servizi esclusivamente e limitatamente nei giorni e nelle ore necessarie per lo svolgimento di tali attività.</p> <p>In nessun caso tali figure professionali o specialistiche (ad esempio maestri d'arte, artigiani, esperti in campo artistico o sportivo/attività motorie, figure laureate per il supporto allo studio etc) possono sostituire il personale educativo o svolgere attività di tipo socio educativo.</p>	
<p>➤ Impegno a prendere in carico le persone disabili residenti nell'Ambito di Romano di Lombardia, che presentino i requisiti richiesti per l'attivazione del servizio;</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ Impegno, nel limite della disponibilità degli operatori, ad assicurare nel rapporto operatore/utente limitando il turn over del personale;</p>	
<p>➤ Impegno a provvedere direttamente e senza ulteriore aggravio di spese alle eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati, in particolare l'assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro);</p>	
<p>➤ Impegno a comunicare tempestivamente all'ASC Solidalia il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di</p>	

<p>cui al presente documento;</p>	
<p>➤ Disponibilità ad ottemperare al debito informativo con impegno al rispetto delle modalità e scadenze stabilite dall'ASC Solidalia;</p>	
<p>➤ Adozione di modulistica e strumenti, anche informatici, adeguati per la formulazione e l'attuazione del Progetto Individualizzato per ogni persona disabile presa in carico. Nel P.I. devono essere dettagliati obiettivi, tempi, attività previste e strumenti adottati, modalità di verifica periodica e di valutazione finale. Il P.I. deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica del progetto medesimo.</p> <p>➤ Adozione di un adeguato sistema di rendicontazione dell'attività svolta: l'ente accreditato deve possedere un sistema di rendicontazione, preferibilmente informatizzato;</p>	<p>Modulistica e strumenti adottati</p>
<p>➤ Invio Relazione Annuale sull'andamento del Progetto Individualizzato per ogni persona disabile presa in carico;</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella</p>
<p>➤ Elaborazione di un Documento di Valutazione Annuale del Servizio SFA in termini di andamento generale, con obiettivi prefissati, interventi attuati, risultati raggiunti, strumenti di valutazione adottati e rilancio progettuale per l'anno successivo.</p>	<p>domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ Possesso di un Piano Annuale Formativo per la formazione e l'aggiornamento professionale del Coordinatore e degli operatori socio-educativi, da inoltrare ogni anno all'ASC Solidalia, con successiva rendicontazione dei percorsi formativi effettuati da ciascun operatore;</p>	<p>Piano Annuale della Formazione</p>
<p>➤ Possesso di almeno una sede operativa attiva nell'ambito territoriale di Romano di Lombardia, con dotazione minima adeguata alle attività svolte ed in particolare con le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di civile abitazione, urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche; - servizi igienici attrezzati per persone disabili; - 1 o più locali adeguati ed organizzati per lo svolgimento delle attività socio-educative, socio-animative e di pranzo, se consumato all'interno, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della normativa vigente in riferimento all'uso; 	<p>Carta dei Servizi</p>

<p>- 1 o più locali adeguati ed organizzati per lo svolgimento di attività di laboratorio socio-occupazionale;</p>	
<p>➤ Ricettività: la capacità ricettiva non deve superare il numero massimo di n. 35 Progetti Individualizzati attivi contemporaneamente;</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ Apertura del Servizio: fermo restando un funzionamento annuale garantito di almeno 47 settimane, l'orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione dei Progetti Individualizzati per ciascuna persona disabile presa in carico. L'apertura dovrà comunque essere garantita almeno 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì.</p>	
<p>➤ Regolamentazione delle assenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le assenze non previste e sporadiche non viene applicata nessuna riduzione sulla retta dovuta; - Dal 15° al 30° giorno di assenza continuativa viene applicata una riduzione del 20% sulla retta dovuta; - Dal 31° al 60° giorno di assenza continuativa viene applicata una riduzione del 50% sulla retta dovuta; - 2 mesi di assenza continuativa comportano la dimissione dal servizio, salvo diversi accordi con il Servizio Sociale del Comune e l'Unità Operativa Inclusione Sociale dell'ASC Solidalia; 	
<p>➤ Possesso di un sistema di rilevazione della Customer satisfaction:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia somministrate annualmente o al termine dell'intervento; ○ Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori somministrate annualmente; 	<p>Fac-simile Questionari</p>
<p>➤ Elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori e loro trasmissione all'ASC Solidalia per la restituzione dei risultati ai soggetti interessati;</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ DURC- Documento unico di regolarità contributiva;</p>	<p>DURC</p>
<p>➤ Predisposizione per l'ASC Solidalia e i Comuni di adeguato materiale informativo (Brochure ...) da consegnare alle famiglie per la scelta del soggetto accreditato;</p>	<p>Materiale Informativo</p>

I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio erogato, richiesti ai soggetti che intendono accreditarsi. L'assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta comporterà la non accettazione della domanda di accreditamento.

Art. 13 Presentazione della Domanda di Accreditamento

Ciascun soggetto richiedente l'accredimento dovrà presentare domanda, tramite istanza scritta del Rappresentante Legale, entro la data previsto dall'Avviso, utilizzando l'apposito modulo "Domanda di Accreditamento" (Allegato B).

In sede di presentazione della domanda di accreditamento, resa dal Legale Rappresentante, deve essere prodotto quanto segue:

1. Visura Camerale aggiornata;
2. Copia dello Statuto e/o atto costitutivo, con evidenziato lo scopo sociale;
3. Carta dei Servizi;
4. Organigramma dell'Ente;
5. Elenco del personale operante presso il servizio, indicazione per ciascuno del titolo di studio, del ruolo svolto, della tipologia del contratto di lavoro e dell'anzianità di servizio – corredato dai Curricula Vitae;
6. Attestazione dell'esperienza di almeno 3 anni continuativi precedenti la domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi socio-educativi e/o socio-assistenziali rivolti a soggetti con disabilità. Deve essere adeguatamente documentato l'effettivo possesso dell'esperienze sopraccitate ed il loro buon esito;
7. Attestazione del fatturato nell'anno precedente la domanda di accreditamento;
8. N. 2 referenze bancarie;
9. Contratto di Assicurazione, con garanzia dei massimali previsti dal presente Bando;
10. Modulistica e strumenti adottati in tutto il processo di presa in carico (dall'accoglienza e valutazione della richiesta alla rendicontazione delle attività svolte);
11. Piano Annuale Formativo per la formazione e l'aggiornamento professionale del Coordinatore e del Personale Socio-Educativo (Piano Formativo per il 2023);
12. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ad eccezione degli Enti pubblici;

13. Materiale/Brochure informativa da consegnare alle famiglie per la scelta del soggetto accreditato;
14. Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del Legale Rappresentante sottoscrittore, in corso di validità.

Al fine di consentire ai soggetti erogatori di mettere in luce le caratteristiche del proprio servizio e quindi agevolare la successiva valutazione e scelta da parte delle famiglie, essi possono segnalare e documentare ulteriori elementi di qualità e servizi migliorativi, senza ulteriore aggravio di costi.

La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'ASC Solidalia, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 14 Commissione Tecnica di Valutazione

Presso l'ASC Solidalia è costituita un'apposita Commissione Tecnica di Valutazione che provvede a vagliare le domande di accreditamento di tutti i soggetti interessati ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi richiesti.

La Commissione svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto:

- al mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio per tutta la durata dell'accREDITAMENTO;
- alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione;
- al rispetto degli standard dei servizi e dei relativi obblighi specificati nei singoli Patti di accREDITAMENTO.

La Commissione si riunisce allo scadere del Bando per l'apertura dei plichi e la valutazione dell'ammissibilità al bando delle domande pervenute. Ai singoli soggetti erogatori che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito della validazione. Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, devono pervenire all'Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA, con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e non

oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto. La Commissione valuta e decide sulla eventuale richiesta di riesame.

L'ASC Solidalia tramite la Commissione Tecnica di Valutazione garantisce inoltre il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, anche senza preavviso, sul livello delle prestazioni rese dai fornitori accreditati. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti di accreditamento, nonché il rispetto degli impegni ed oneri assunti. Le verifiche valuteranno il livello quali-quantitativo degli interventi nonché il livello di soddisfazione dell'utenza e degli operatori.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. L'Asc Solidalia potrà pertanto richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, informazioni, documentazione e relazioni, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Il soggetto accreditato si impegna a sottoporsi ad ogni forma di controllo. La valutazione ed il controllo riguardano sia i processi che i risultati.

Art. 15 Patto di Accreditamento e iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Accreditati

L'ASC Solidalia concede o nega l'accREDITAMENTO con provvedimento motivato e comunica l'avvenuto accREDITAMENTO al richiedente.

Il rapporto tra l'ASC Solidalia e il soggetto erogatore si perfeziona, a seguito della procedura di validazione, con la sottoscrizione del "Patto di accREDITAMENTO", in cui sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa, cui segue l'iscrizione nell'"Elenco dei soggetti accREDITATI per il Servizio SFA (Servizio di Formazione all'Autonomia) dell'Ambito Territoriale di Romano di Lombardia".

L'iscrizione in tale elenco comporta la conoscenza e l'accettazione delle funzioni attribuite all'ASC Solidalia di controllo e vigilanza sull'attività gestionale del soggetto accREDITATO, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento.

La sottoscrizione del patto di accREDITAMENTO tra l'ASC Solidalia e l'Ente accREDITATO implica l'immediata disponibilità del soggetto accREDITATO ad erogare i servizi per i quali è stato accREDITATO. Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte dell'ASC Solidalia ovvero dei Comuni dell'Ambito di affidare servizi al soggetto accREDITATO, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente.

Art. 16 Responsabilità

I soggetti accreditati si obbligano a sollevare l'ASC Solidalia e i Comuni da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dall'ASC Solidalia saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dagli stessi soggetti erogatori. I soggetti accreditati sono sempre responsabili, sia verso l'ASC Solidalia sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esse sono pure responsabili dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'ASC Solidalia o a terzi.

Art. 17 Durata dell'Accreditamento

L'accREDITAMENTO ha una validità triennale, salvo verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO previsti dal presente bando.

Il periodo di durata dell'accREDITAMENTO è dal 01/01/2023 al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per altri 3 anni.

Art. 18 Revoca dell'AccREDITAMENTO

Qualora, nel corso del periodo di accREDITAMENTO, l'ASC Solidalia rilevi il venir meno, in capo ad un soggetto accREDITATO, di una delle condizioni o requisiti richiesti nel presente bando, la stessa provvederà ad una contestazione formale degli addebiti, informando al contempo i Comuni dell'Ambito Territoriale. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'ASC Solidalia entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, viene trasmessa alla Commissione di cui al precedente art. 6, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall' "Elenco dei soggetti accREDITATI per il Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone Disabili (SFA) dell'Ambito Territoriale di Romano di Lombardia".

In particolare comporta revoca dell'accREDITAMENTO:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente accREDITATO;

- ❑ messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'ente accreditato;
- ❑ gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative regolamentari e deontologiche attinenti al servizio, nonché delle norme del presente documento;
- ❑ gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'ASC Solidalia;
- ❑ gravi violazioni e/o inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, ritardi ripetuti dei pagamenti degli stipendi, irregolarità contributiva e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionale e dagli accordi integrativi territoriali;
- ❑ impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- ❑ interruzione non motivata del servizio;
- ❑ sub-appalto totale o parziale del servizio;
- ❑ violazione delle norme sicurezza e prevenzione;
- ❑ perdita dei requisiti, generali o specifici, previsti per l'accreditamento.

Il soggetto cancellato dall'elenco dovrà immediatamente consegnare all'ASC Solidalia e ai Comuni tutta la documentazione connessa ai Progetti Individualizzati e garantire il mantenimento in carico della disabile per un periodo di 15 giorni.

Art. 19 Trattamento Dati

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in ottemperanza al Regolamento UE Regolamento UE 679/2016.

Art. 20 Foro Competente

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.